



Comune di Montebello Vicentino

Provincia di Venezia

ORDINANZA N. 93 DEL 07/08/2025

Settore proponente: Area Tecnica

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (*Aedes Albopictus*) E ZANZARA COMUNE (*Culex Pipiens*)

Il Sindaco

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 29 del 15.05.2024 con la quale si ordina a tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, di adottare appositi provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della proliferazione degli insetti vettori e, in particolare di zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) e zanzara comune (*Culex Pipiens*);

VISTA la comunicazione dell'Azienda ULSS 8 Berica, ns. prot. 7439 del 07.08.2025, con la quale si comunica che, in data 04.08.2025, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con mail ha trasmesso all'ULSS 8 comunicazione di positività per *WEST NILE VIRUS* in un pool di zanzare *Culex Pipiens* catturate il giorno 31.07.2025 nel Comune di Noventa Vicentina;

CONSIDERATO che nella comunicazione sopra richiamata si raccomanda a tutte le Amministrazioni Comunali:

- di proseguire in modo accurato e puntuale nelle attività ordinarie di disinfestazione previste nei propri Piani Comunali per l'anno 2025, rafforzando gli interventi ordinari di disinfestazione larvicida nelle tombinature pubbliche e nei fossati presenti in area urbana e periurbana;
- di provvedere ad individuare le aree nel proprio territorio a maggior rischio di proliferazione delle zanzare, in particolare in presenza di criticità ambientali, e sulle quali attuare uno stretto monitoraggio con anche eventuale adozione di specifiche ordinanze;
- di predisporre, qualora non si fosse già provveduto, un'ordinanza che indica la necessità di eseguire trattamenti larvicidi anche nelle aree private, prevedendo verifiche a campione;
- di rinforzare le attività di informazione e comunicazione alla popolazione anche attraverso la promozione della campagna regionale "Attenzione Animali Pericolosi" e l'aggiornamento del proprio sito internet istituzionale;

RITENUTO pertanto di confermare quanto già contenuto nell'Ordinanza n. 29 del 15.05.2024 e di prevedere, così come richiesto dall'Azienda ULSS 8 Berica, apposite verifiche a campione sui trattamenti larvicidi effettuati anche nelle aree private, al fine di tutelare la salute pubblica della popolazione;

VISTO il R.D. 1265/1934;

VISTA la L. 833/1978;

VISTO il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);

VISTO l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e successive



Comune di Montebello Vicentino

Provincia di Venezia

modificazioni;

VISTO il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);

VISTE la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022;

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA

ognuno per la parte di propria competenza, di:

- evitare l'abbandono, definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non



Comune di Montebello Vicentino

Provincia di Venezia

superiore a 5 giorni;

- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

AVVERTE

1. che verranno eseguite apposite verifiche a campione sui trattamenti larvicidi effettuati anche nelle aree private;
2. che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
3. che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

DISPONE

4. che il presente provvedimento è in vigore fino al 31 ottobre 2025; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;
5. che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda ULSS 8 Berica, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

INVIA

la presente ordinanza a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare:

- al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza, polizialocalepg@pec.comune.arzignano.vi.it;
- al locale Comando Carabinieri di Montebello Vicentino per conoscenza, tv23196@pec.carabinieri.it;
- a Medio Chiampo Spa, mediochiampo@pec.it;
- ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l., postac@pec.agnochiampoambiente.it;



Comune di Montebello Vicentino

Provincia di Venezia

- all'Ulss 8 Berica, protocollo.aulss8@pecveneto.it;
- all'Ufficio Ecologia e Ambiente per conoscenza.

Il Sindaco

DINO MAGNABOSCO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)